



COMUNE DI OCCIMIANO

Piazza Carlo Alberto, 1 – 15040 OCCIMIANO (AL)

tel. 0142 809131 fax. 0142 809100

e-mail info@comune.occimiano.al.it www.comune.occimiano.al.it

ORDINANZA N. 448

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di prevenzione degli inquinamenti e tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto L'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n. 163;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;

Preso atto che la centralina di rilevamento del PM10, collocata nel centro abitato ha registrato nel mese di dicembre 2009 dei superamenti del valore limite giornaliero;

Rilevato che è presumibile anche per il mese di febbraio il superamento dei limiti ammessi;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti, anche in considerazione del fatto che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate (tra cui ARPA ALESSANDRIA.) stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Vista la riunione tenutasi a Milano il 19.02.2010 per affrontare il tema dell'emergenza smog ove è stato deciso di chiudere al traffico i Comuni il prossimo 28 febbraio 2010;

Vista la nota dell'ANCI prot. n. 31/ST/AG/MR-10 del 22/02/2010;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. nella giornata di domenica 28 febbraio 2010 dalle ore 09.00 alle ore 19.00, su tutto il territorio cittadino, il divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.

2. Dal divieto di circolazione sono esenti le strade incluse nel centro abitato di cui alla cartografia allegata alla presente ordinanza si da costituire parte integrante e sostanziale colorata in rosa ;

3. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;

b. veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;

c. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

d. veicoli del servizio car sharing;

e. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

f. le autovetture targate CD e CC.

4. Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:

a. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;

b. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

c. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

d. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; e. veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;

f. veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;

g. veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo (autodichiarazione), quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;

h. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali; i. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge;

j. veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

k. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell'orario del blocco;

l. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-

m. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;

n. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

I gestori degli impianti di distribuzione di carburante localizzati nell'area oggetto della presente ordinanza sono esonerati dall'obbligo di garantire il servizio.

AVVERTE

che, in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente atto sarà pubblicato nei modi e nei termini di Legge e affisso all'Albo pretorio di questa Civica Amministrazione

Dalla Residenza Municipale li 25 febbraio 2010

IL SINDACO
(Berra prof. Ernesto)

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE DI OCCIMIANO DAL 25 FEBBRAIO AL 12 MARZO 2010

Dalla residenza Municipale, li 25 febbraio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Pierangelo SCAGLIOTTI)